

Per aggiornare il tuo Codice PUNTA e LEGGI



E1/A

Codice Civile Esplicato Minor

**Aggiornamento 9 marzo 2023
e il tuo Codice è aggiornato.**

D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19. — Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (*G.U. 7-3-2023, n. 56*)

CODICE CIVILE

2437. Diritto di recesso. — Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

[c) il trasferimento della sede sociale all'estero;] (1)

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo [disp.att. 223viciester].

(1) Lettera soppressa ex art. 51, c. 2, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

2473. Recesso del socio. — L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione **[al trasferimento della sede all'estero] (1)** alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, (2) corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

(1) Parole in parentesi quadra soppresse ex art. 51, c. 2, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

(2) Le parole «*in mancanza*» così sostituiscono le precedenti «*in mancanza*» ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

2506.1. — Scissione mediante scorporo (1) - Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa (*n.d.r.*), continuando la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 2-3-2023, n. 19 (art. 51, c. 3).
(*n.d.r.*) Così riportato nel testo in *G.U.* 7-3-2023, n. 56

2506bis. Progetto di scissione. — L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni

ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci (1).

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501ter, commi terzo e quarto (2).

(1) Periodo aggiunto ex art. 51, c. 3, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 9, d.lgs. 22-6-2012, n. 123 (Attuazione della dir. 2009/109/CE).

2506ter. Norme applicabili. — L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501quater e 2501quinquies.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata (1).

Si applica alla scissione l'articolo 2501sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501quater e le relazioni previste dagli articoli 2501quinquies e 2501sexies, non sono richieste (2) quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo (3).

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501septies, 2502, 2502bis, 2503, 2503bis, 2504, 2504ter, 2504quater, 2505, primo e secondo comma, (4) 2505bis e 2505ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 (5)

(1) Periodo aggiunto ex art. 27, c. 1, l. 30-10-2014, n. 161 (legge europea 2013bis).

(2) Le parole da «la situazione» a «richieste» così sostituiscono le precedenti «la relazione ivi prevista non è richiesta», ex art. 1, c. 10, d.lgs. 22-6-2012, n. 123 (Attuazione della dir. 2009/109/CE).

(3) Parole aggiunte ex art. 51, c. 3, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

(4) La parola «2505,» è stata inserita *ex art.* 24, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*); le parole «*primo e secondo comma,*» sono state aggiunte *ex art.* 1, c. 10, d.lgs. 123/2012 cit.

(5) Comma aggiunto *ex art.* 51, c. 3, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

Capo XIbis

Del trasferimento della sede all'estero (1)

(1) Capo XIbis (art. 2510bis) inserito *ex art.* 51, c. 4, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

2510bis. Trasferimento della sede all'estero (1). – Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

(1) Art. del Capo XIbis inserito *ex art.* 51, c. 4, d.lgs. 2-3-2023, n. 19

• D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Disposizioni di attuazione al c.c.*Testo post Riforma Cartabia*

71quater. — Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

[...] (1).

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, **secondo quanto previsto dall'articolo 5ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28** (1).

[...] (1).

(1) Commi **abrogati** e comma 3 così modificato ex art. 2, c. 1, d.lgs. 10-10-2022, n. 149. L'abrogazione e la modifica si applicano a decorrere dal **30-6-2023** ex art. 41, d.lgs. 149/2022 cit. (come modif. ex art. 37, D.L. 24-2-2023, n. 13)